



PROVINCIA
DI
FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 9 del 13/01/2009

Class: Anno 2009

Oggetto : **DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLE POTATURE E SCARTI VEGETALI (BIOMASSE) DALL' AMBITO DI APPLICAZIONI DEI RIFIUTI E LORO INCLUSIONE NEL REGIME DEI COMBUSTIBILI - SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA.**

Relatore : **ASS. NIGI LUIGI**
GESTIONE RIFIUTI

Ufficio Proponente : **DIREZIONE AMBIENTE E**

Resp. del Proc. :

Riferimento PEG :

Riferimento Centro di Costo :

Segretario : **STROCCHIA FELICE**

Delibera di Giunta Provinciale N. 9 del 13/01/2009

L' anno **duemilanove** e questo di **13** del mese **Gennaio** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **16.25** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(P) BALLINI ALESSIA

(P) NIGI LUIGI

(A) CIANFANELLI ELISABETTA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(P) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO

Il Presidente Sig. **RENZI MATTEO**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **STROCCHIA FELICE** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

VISTO:

- La direttiva 2003/30/CE ;
- la parte IV del D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", che sostituisce il D.lgs. 22/1997 relativo alla attuazione delle direttive CEE sui rifiuti e successive modifiche;

- La L.R. 25/1988 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, e s.m.i.;
- La L.R. 61/2007 “Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998 n° 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
- La L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;

CONSIDERATO CHE:

- Per “biomassa” si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’ agricoltura, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse. In particolare, per ciò che interessa il presente atto, si intendono le potature di frutteti, vigneti, oliveti e pioppeti, che possono fornire annualmente una significativa quantità di legno di buona qualità (si stima una produzione media di 3-4 t./a. di legno verde per ettaro di residui di potatura utilizzabili), da utilizzare come combustibile per la produzione di energia;
- L’ art. 183 del D.lgs 152/2006 (come modificato dal D.lgs. 4/2008, cd. “secondo correttivo ambientale”), al comma 5, lett. p) esclude dalla disciplina dei rifiuti alcuni scarti di produzione che presentano particolari caratteristiche ed in particolari condizioni. Tali residui sono chiamati “sottoprodotti” e possono essere considerati esclusi dalla disciplina dei rifiuti alle seguenti condizioni:
 - 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione
 - 2) Il loro impiego sia certo sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto 3, ma posseggano tali requisiti fin dalla produzione
 - 5) abbiano un valore economico di mercato
- l’art. 185 del D.lgs 152/2006 (come modificato dal D.lgs. 4/2008, cd. “secondo correttivo ambientale”), al comma 2, esclude dalla definizione di rifiuto le materie fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati per la produzione di energia, calore e biogas;

RITENUTO QUINDI CHE:

- Le potature e gli scarti vegetali provenienti da attività agricole possano essere considerati “sottoprodotti” e quindi esclusi dal regime dei rifiuti, nel caso che: 1) le loro caratteristiche chimico-fisiche siano equivalenti a quelle delle materie prime acquistabili sul mercato e 2) che il loro utilizzo all’interno del ciclo di produzione di energia sia certo e dimostrabile fin dalla fase in cui lo scarto si produce;

PRECISATO CHE:

- Per quanto riguarda la prima condizione, le potature e gli scarti vegetali sono inserite nell’elenco dei combustibili di cui all’allegato X alla parte V del D.lgs n. 152/2006, e quindi sono considerate alla stregua di materia prima, purché in assenza di sostanze nocive (come ad esempio trattamenti disinfestanti di vario genere) che potrebbero risultare dannose in fase di combustione e sia garantito che l’utilizzo come combustibile avvenga senza trattamenti preventivi;
- Per quanto riguarda la seconda condizione , ovvero la certezza dell’integrale utilizzo, ai fini di una completa trasparenza e per poter dimostrare fin dalla fase della produzione la corretta gestione dei propri scarti, si ritiene che nel caso di impianti interaziendali, le aziende fornitrici ed utilizzatrici siglino tra di loro una sorta di contratto di fornitura;
- Peraltro le caratteristiche di sottoprodotto possono verificarsi anche qualora tali potature siano indirizzate ad impianti industriali a biomasse, autorizzati ai sensi della L.R. 39/2005. In tal caso la singola azienda agricola potrà siglare con l’azienda che gestisce l’impianto termico un apposito contratto di fornitura, in modo tale che l’azienda agricola non si trovi ad avere un rifiuto (da gestire con l’apposita normativa), ma una biomassa da utilizzare in un ciclo industriale destinato alla produzione di energia;

VISTO l’ allegato tecnico relativo a “condizioni di esclusione delle potature e scarti vegetali (biomasse) dall’ambito di applicazione dei rifiuti ed inclusione nel regime dei combustibili”, comprensivo di due allegati relativi a “Schema di contratto per fornitura ad impianti interaziendali (art. 185 D.Lgs. 152/2006)” e a “Schema di contratto per fornitura sottoprodotto – condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006”, il tutto per complessive 5 pagine, allegato al presente atto dicui forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO INOLTRE che:

- La stipula dei contratti per ”fornitura ad impianti interaziendali” e per “fornitura sottoprodotto” , da parte delle aziende agricole (per il conferimento di materiali vegetali) e degli impianti termici di co-generazione (per l’accettazione di tali materiali vegetali da

destinare alla produzione di energia), secondo lo schema allegato al presente atto, rappresentino, per quanto sopra detto, condizioni essenziali per l' esclusione di tali biomasse dal regime dei rifiuti;

- il presente atto non comporta spese a carico dell' Amministrazione Provinciale di Firenze, in quanto gli eventuali aspetti economici ad esso connessi, interessano unicamente i soggetti privati firmatari dei contratti di fornitura sopraindicati ;

RITENUTO quindi dover procedere alla approvazione delle condizioni di esclusione delle potature e scarti vegetali (biomasse) dall' ambito di applicazione dei rifiuti e loro inclusione nel regime dei combustibili e del relativo schema di contratto di fornitura, come meglio precisato nell' allegato tecnico alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTI gli artt. 42 e 48 del citato D.Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in relazione al presente atto, che non comporta spese né diminuzione di entrate;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1.DI APPROVARE le “condizioni di esclusione delle potature e scarti vegetali (biomasse) dall' ambito di applicazione dei rifiuti e loro inclusione nel regime dei combustibili” e del relativo schema di contratto di fornitura, secondo quanto precisato nell' allegato tecnico alla presente deliberazione, costituito da complessive n° 5 pagine, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.DI DARE ATTO che il presente atto non comporta spese a carico dell' Amministrazione Provinciale di Firenze;

3.DI INCARICARE , per quanto di rispettiva competenza, la Direzione “Ambiente e gestione rifiuti” e la Direzione “Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse naturali” della promozione e della diffusione del presente atto ai soggetti potenzialmente interessati;

4. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione a:

- Regione Toscana;
- ATO Toscana Centro;

Stante l'urgenza e con voti unanimi, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it>”